

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di _____ e _____ in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione, confermando integralmente le statuizioni civili.

Il Tribunale di Cassino aveva condannato _____ e _____ alla pena di un anno di reclusione (sospesa condizionalmente, ma solo subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni civili nel termine di sei mesi dal giudicato) ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile _____ a cui aveva assegnato una provvisoria di euro 30.000,00, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen. (per avere cagionato la morte di _____, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, in quanto infermieri in servizio presso il reparto di medicina interna dell'ospedale di Pontecorvo, non avevano effettuato l'osservazione diretta ed il monitoraggio dei parametri vitali della paziente e non avevano richiesto l'intervento del personale medico, nonostante la stessa avesse ripetutamente accusato uno stato di grave malessere, sicché non era stata diagnosticata alla paziente lo scompenso cardiaco in atto e non era stata praticata la necessaria terapia farmacologica - 1° gennaio 2007).

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati.

3. _____ ha dedotto 1) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta cooperazione colposa, il travisamento della prova e l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 113 c.p. e del principio dell'affidamento, essendo state applicate regole relative alla cooperazione multidisciplinare, che implica il concorso di apporti tecnico scientifico di più soggetti ai quali sono attribuiti obblighi diversi in considerazione delle specifiche norme cautelari di riferimento, ed essendo stata configurata una responsabilità di gruppo, in contrasto con l'art. 27 Cost.; 2) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso causale tra la presunta condotta colposa della _____ e l'evento morte e l'inosservanza e erronea applicazione degli artt. 40 e 589 c.p., non essendo emersi dall'autopsia elementi certi in ordine alle precise cause che hanno determinato il decesso, attribuito, in via meramente deduttiva ed in base alla relazione di uno soltanto dei consulenti della pubblica accusa (dott. _____), ad uno scompenso cardiaco acuto, e non essendo stato svolto in alcun modo il giudizio controfattuale.

In particolare, in ordine al primo motivo, la ricorrente ha lamentato la contraddittorietà dell'affermazione della sua responsabilità penale con i risultati

dell'istruttoria dibattimentale, da cui emerge il suo ruolo del tutto marginale e quello preponderante del coimputato, evidenziando che "il teste sentito nel corso della medesima udienza del 25 marzo 2010, ha dichiarato che fu sempre il V. ad entrare ⁱⁿ stanza mentre vide la solo una volta, poco prima del degenerare della situazione, quando portò un termometro ma ha escluso categoricamente che alla infermiera fu chiesto di chiamare un medico" e che, come precisato a p. 4 della sentenza, "il medico in servizio presso il Pronto Soccorso,, che visitò la paziente ... aveva reso edotto - solo - l'infermiere sulle condizioni della paziente e sul trattamento farmacologico in corso di somministrazione, specificando che la paziente andava tenuta sotto osservazione". In definitiva, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata erroneamente applicata, nel caso di specie, la regola dell'impossibilità di invocare il principio di affidamento, da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, essendo mancata l'individuazione della regola precauzionale non osservata dalla ricorrente che non ha avuto le istruzioni dal medico né richieste o lamenti dai familiari sulle condizioni della paziente.

4. ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 113 e 589 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta cooperazione colposa, in quanto la Corte di Appello, relativamente alle cause del decesso, ha fatto riferimento alla consulenza tecnica del dott. senza, tuttavia, esplicitarne il contenuto ed ha completamente omesso l'esame delle risultanze dell'altra consulenza tecnica del Pubblico Ministero, redatta dal prof., così come delle consulenze di parte. Il ricorrente ha, inoltre, censurato la contraddittorietà dell'affermazione della cattiva gestione del presidio sanitario, in considerazione dell'uso del brogliaccio interno in luogo della cartella clinica, rispetto alla testimonianza del direttore sanitario, da cui è emerso che nell'ospedale di Pontecorvo non era presente un medico nel reparto e che solo quest'ultimo avrebbe potuto effettuare annotazioni nella cartella clinica, mentre del tutto ritualmente gli infermieri utilizzavano una sorta di diario, in cui risulta un'annotazione di rilievo di pressione arteriosa, tra l'altro sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevata in sede di Pronto Soccorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di non merita accoglimento, in quanto i giudici di merito, contrariamente alla prospettazione difensiva, non hanno affermato una responsabilità di gruppo, in contrasto con l'art. 27 Cost., individuando, al contrario, la condotta doverosa, richiesta a entrambi gli infermieri, che erano presenti in reparto e che si sono alternati nella cura di non essendo mai stata allegata, peraltro, una divisione dei compiti nella gestione dei pazienti. In particolare, nella sentenza di primo grado, si evince che, secondo quanto riferito dal teste / al momento

del vomito della moglie erano presenti entrambi gli infermieri, che è intervenuta per misurare la temperatura di i e che anche a lei sono state denunciate le difficoltà di respirazione di ed è stato chiesto di chiamare un medico.

2. La seconda censura del ricorso di e quella proposta da , relativamente all'individuazione del nesso di causalità tra la loro condotta e la morte della vittima, è, invece, fondata.

In proposito va sottolineato che nella sentenza impugnata non è dedicato alcun passaggio motivazionale al nesso di causalità, nonostante il relativo accertamento costituisse oggetto dell'appello proposto dai ricorrenti.

La motivazione sul nesso di causalità deve, pertanto, essere ricercata nella sentenza di primo grado, in cui, a p. 7-8, si individua, come causa del decesso di un lento scompenso cardiaco, facendosi riferimento alle valutazioni di entrambi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, dott. e Prof. ("anche il prof. ha concordato con la causa del decesso individuata dal dott.), ed, a p. 11, si legge "applicandosi, ..al caso di specie, il criterio della controfattualità, deve affermarsi che l'immediato intervento mediante terapia respiratoria e terapia farmacologica avrebbe impedito, con un criterio di probabilità vicino alla certezza, il decesso di , tenuto conto della giovane età della stessa, dell'assenza di patologie pregresse ed anche della circostanza che non si è trattato di una morte improvvisa, ma, come evidenziato dai consulenti, di uno scompenso cardiaco lento". Tuttavia, dalla sentenza del Tribunale emerge che il prof. i, consulente tecnico del Pubblico Ministero, «non è in grado di dire se un soccorso più tempestivo avrebbe potuto avere efficacia» (p.8), mentre, secondo quanto riportato in sentenza, gli altri consulenti (il dott. i per il PM e il dott. per la parte civile) non risultano essere stati escussi o aver riferito nella relazione su tale specifico aspetto e, cioè, sul risultato al quale avrebbe potuto condurre il comportamento alternativo diligente degli imputati. Da tali premesse deriva che la conclusione dei giudici di merito, secondo cui «applicandosi al caso di specie il criterio della controfattualità deve affermarsi che l'immediato intervento mediante terapia respiratoria e terapia farmacologica avrebbe impedito, con un criterio di probabilità vicino alla certezza, il decesso di »», è del tutto avulsa dalle emergenze probatorie e, quindi, manifestamente illogica e lacunosa, non essendo stata neppure indicata la terapia farmacologica che avrebbe salvato la paziente e non essendosi neppure precisato se la terapia respiratoria sarebbe stata sufficiente in tal senso. Deve, del resto, ribadirsi che, in tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché

l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017 ud. - dep. 06/12/2017, Rv. 271668 - 01).

La sentenza deve, pertanto, essere annullata alla luce dell'insegnamento di Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud. - dep. 11/09/2002, Rv. 222139 - 01, secondo cui, in tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo non consente di pervenire alla condanna. I giudici di merito dovranno, dunque, verificare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta omissiva e negligente degli imputati e l'evento secondo gli stessi principi cui hanno fatto correttamente riferimento e, dunque, sulla base non del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud. - dep. 11/09/2002, Rv. 222139 - 01). Nel giudizio di rinvio dovrà, però, essere individuata con esattezza la condotta che avrebbe escluso la morte della paziente e dovranno essere indicati con precisione gli elementi probatori in grado di giustificare tale conclusione.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore, stante la già intervenuta e dichiarata prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità.

Così deciso 20 marzo 2019

